



COMUNE DI REFRONTOLO
Provincia di Treviso

Servizio: GESTIONE PATRIMONIO E MANUTENZIONI

ORDINANZA n. 16 del 04-08-2016

Oggetto: **ORDINANZA SINDACALE EX ART. 54, C. 4, DEL DLGS 267/2000 RELATIVA ALLE MINIERE IN DISUSO NON ADEGUATAMENTE INTERCLUSE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

IL SINDACO

PRESO ATTO della segnalazione pervenuta in merito alla frequentazione da parti di ragazzi di vecchie miniere di sfruttamento di un asse carbonifero dismesse *ab illo tempore* in disuso ed in istato di abbandono;

VERIFICATO che la segnalazione trova fondamento;

CONSIDERATO che dette miniere:

- sono presenti in gran numero anche nella zona nord del territorio comunale, a confine con i Comuni di Tarzo, Cison di Valmarino e Pieve di Soligo;
- non risultano tutte adeguatamente protette;
- gli strumenti cartografici disponibili agli uffici tecnici non ne permettono una rapida e certa individuazione;
- non risulta possibile, in considerazione della vastità e l'attuale difficoltosa praticabilità dell'area interessata, individuare in tempi ragionevoli quali risultano al momento accessibili e in quale stato di conservazione si trovino e se siano, eventualmente, in precarie condizioni statiche;
- impongono una riflessione di carattere generale sulle situazioni di potenziale rischio, sulla eventuale mancanza di segnaletica di pericolo, nonché di mancato controllo, monitoraggio e sulla eventuale necessaria messa in sicurezza;

SENTITI tramite gli uffici tecnici comunali preventivamente per le vie brevi:

- il competente ufficio regionale in materia di miniere presso il Dipartimento Difesa del suolo e foreste - Sezione Difesa del suolo che indica che non è possibile recuperare in tempi ragionevoli documenti archivistici di individuazione di tal vetusti manufatti;
- la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Treviso che ha confermato la necessità di un intervento cautelativo;

RICHIAMATO il D.P.R. 09.04.1959 n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave" che in materia "Cessazione dei lavori" inerenti le miniere, all'art. 147 prevede che prima della cessazione definitiva dei lavori in una miniera sotterranea, il direttore deve attuare le misure di sicurezza prescritte dall'ingegnere capo e chiudere stabilmente le aperture dei pozzi e delle gallerie e che la

chiusura degli imbocchi di una cava sotterranea prima dell'abbandono è eseguita dall'imprenditore e in caso di inosservanza e su invito del Distretto minerario, dal proprietario, salvo il diritto di rivalsa;

RAVVISATI pertanto:

- la sussistenza di un potenziale pericolo per l'incolumità dei cittadini che dovessero introdursi in dette miniere abbandonate;
- la necessità di tutelare le persone dal rischio di incidente, in applicazione dei principi di precauzione, di prevenzione, e di responsabilità;
- la necessità che tutti i soggetti a qualsiasi titolo possessori o proprietari di miniere in disuso non adeguatamente intercluse assicurino un alto livello di protezione e di sicurezza allo scopo di minimizzare l'esposizione a rischio dell'incolumità delle persone, provvedendo a quanto necessario per prevenire situazioni di pericolo e di rischio per i cittadini con l'eliminazione immediata delle cause, anche tramite la realizzazione di opere provvisorie atte a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

VISTO l'art. 54, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, secondo il quale:

- il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- i provvedimenti assunti sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

RITENUTO necessario, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 data la suddetta straordinarietà delle circostanze, l'emergenza della problematica emersa nelle premesse sopra esposte, la contingibilità e l'urgenza, di adottare tutti i provvedimenti possibili finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, assumendo la presente ordinanza sindacale;

RAVVISATA la necessità, in caso di inottemperanza accertata, di attivare le procedure di carattere straordinario ed urgente previste dall'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 finalizzate alla rimozione, in tempi brevi, delle situazioni di immediato pericolo;

VISTI gli artt. 40, 673 e 677 del Codice Penale;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

- è fatto divieto a chiunque non ne abbia titolo introdursi nelle suddette miniere abbandonate, raccomandando agli adulti che hanno responsabilità genitoriale di vigilare in tal senso sui minori sotto la loro custodia;
- è fatto divieto ai proprietari, detentori e possessori a qualsiasi titolo di suddette miniere in disuso, in istato di abbandono e/o precarie condizioni statiche, di lasciare incustodito l'ingresso, ovvero di consentire l'accesso a chiunque;
- è fatto obbligo a gli stessi di garantire adeguati livelli di manutenzione, conservazione e vigilanza, dotando i suddetti manufatti di solide strutture di protezione e/o di chiusura o di copertura ovvero di parapetti e/o di recinzioni atte ad impedire l'accesso, nonché realizzare tutte le opere provvisorie

necessarie a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, mettendo in opera apposite segnalazioni di pericolo;

- è fatto obbligo ai proprietari, detentori e possessori a qualsiasi titolo di strutture o terreni sui quali insistono accessi a suddette miniere in istato di abbandono in potenziali condizioni di pericolo di segnalarne la presenza al Comune, indicando altresì le misure di messa in sicurezza del sito adottate ed asseverate da un tecnico abilitato all'esercizio della professione;

INVITA

tutti i cittadini a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di grave rischio sul territorio comunale dandone comunicazione dettagliata a scelta ad uno dei seguenti recapiti:

- Ufficio Unico di Polizia Locale Pieve di Soligo - Refrontolo (sede in via Battistella 1/A, 31053 Pieve di Soligo, tel. 0438/985346, orario di ricevimento del pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 09.30-11.30 e Lunedì: 17.00-18.00);

- Ufficio Unico Gestione patrimonio, manutenzioni, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Protezione Civile Pieve di Soligo - Refrontolo (sede in piazza Vittorio Emanuele 1, 31020 Refrontolo, tel. 0438/985330, ricevimento del pubblico Lunedì e Venerdì 09.00-12.30 e Giovedì su appuntamento: 15.00-18.00);

- Ufficio Unico Urbanistica ed Edilizia Privata Pieve di Soligo - Refrontolo (sede via Majorana 186, 31053 Pieve di Soligo, tel. 0438/985331, ricevimento del pubblico: Lunedì e Mercoledì: 09.00-12.30 e Lunedì: 15.00-17.30);

AVVERTE

- i soggetti direttamente interessati, che in caso d'inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza saranno passibili:

- ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, una sanzione pecuniaria da Euro 25,00.- ad Euro 500,00.-;

- delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale ove il fatto non costituisca più grave reato;

- ogni responsabilità riguardo il mancato rispetto della presente ordinanza ricade per intero ed unicamente sulla ditta proprietaria come sopra individuata e che l'amministrazione comunale declina fin d'ora ogni responsabilità per danni a persone e/o cose derivante dall'inosservanza della presente;

- in caso di inadempienza accertata, l'Amministrazione Comunale procederà ad adottare i legittimi provvedimenti di competenza, compresa, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati inadempienti, senza pregiudizio alcuno dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, che al presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Treviso per motivi di legittimità entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

- ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, ai sensi della L. 06.12.1971, n. 1034;

- oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

- che, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è l'arch. Annalisa Romitelli Responsabile del Servizio Unico Gestione Patrimonio e Manutenzioni dei Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo.

DISPONE

infine che la presente ordinanza sarà:

- pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, affissa nelle bacheche comunali del territorio e diffuso mediante l'inserimento sul sito internet istituzionale del Comune e attraverso un avviso alla stampa locale;

- inviata a:

- Ufficio Territoriale del Governo di Treviso secondo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e D.M. Interno 05.08.2008;
- Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Valdobbiadene;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Pieve di Soligo;
- Ufficio Unico di Polizia Locale Pieve di Soligo – Refrontolo;
- Ufficio Unico Urbanistica ed Edilizia Privata Pieve di Soligo - Refrontolo;
- Dipartimento Difesa del suolo e foreste - Sezione Difesa del suolo della Regione Veneto;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Refrontolo, 04-08-2016

IL SINDACO

f.to dott.ssa Loredana Collodel